SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 12**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

MINISTERO DELLE FINANZE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 gennaio 1994, n. **24**.

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 56-*bis* del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

Art. 2.

1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

Art. 3.

1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 69 del 1° settembre 1992.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 1993.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 357/1989 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) è il seguente:

«Art. 9. — 1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonché coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei

predetti ruoli purché in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso.

1-*bis*. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-*bis*, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

3-*bis*. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1-*bis* è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, termini, criteri e modalità per la compilazione delle graduatorie».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato don decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il testo del comma 1 dell'art. 2, della legge n. 151/1992 (Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure) è il seguente:

«Art. 2 *(Norme organizzative)*. — 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure auttuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

(Omissis)».

Nota all'art. 4:

— Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 70 *(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio)*. — Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.

(Omissis)».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 269):

Presentato dal sen. BISCARDI il 25 maggio 1992.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'11 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 6 agosto 1992.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 6 agosto 1992.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 agosto 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1514):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 23 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 1° ottobre 1992; 10 dicembre 1992; 27 gennaio 1993; 11, 18, 25 marzo 1993, e approvato il 6 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 269/B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 20 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 22 dicembre 1993.

94G0031

LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25.

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Provvedimento di accoglimento

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 2.
Forma del compromesso

1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente».

Art. 3.
Clausola compromissoria

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808 *(Clausola compromissoria)*. — Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto

medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

Art. 4.

Numero e modo di nomina degli arbitri

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810».

Art. 5.

Nomina degli arbitri

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile».

Art. 6.

Accettazione e obblighi degli arbitri

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813 *(Accettazione e obblighi degli arbitri)*. — L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione».

Art. 7.

Ricusazione degli arbitri

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Art. 8.

Svolgimento del procedimento

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816 *(Svolgimento del procedimento)*. — Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819».

Art. 9.

Eccezione d'incompetenza

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: «la sentenza» sono sostituite dalle parole: «il lodo».

Art. 10.

Questioni incidentali

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819 *(Questioni incidentali)*. — Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni».

Art. 11.

Connessione

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-*bis (Connessione)*. — La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

Art. 12.

Assunzione delle testimonianze

1. Dopo l'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-*ter (Assunzione delle testimonianze)*. — Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono».

Art. 13.

Termini per la decisione

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820 *(Termini per la decisione)*. — Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine».

Art. 14.

Rilevanza del decorso del termine

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle parole: «del lodo».

Art. 15.

Norme per la deliberazione

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione».

Art. 16.

Requisiti del lodo

1. Nell'articolo 823 del codice di procedura civile, al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 17.

Deposito del lodo

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825 *(Deposito del lodo)*. — Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 18.

Correzione del lodo

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826 *(Correzione del lodo)*. — Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili».

Art. 19.

Mezzi di impugnazione

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827 *(Mezzi di impugnazione)*. — Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

Art. 20.

Impugnazione per nullità

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828 *(Impugnazione per nullità)*. — L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione».

Art. 21.

Casi di nullità

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829 *(Casi di nullità)*. — L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

1) se il compromesso è nullo;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;

5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;

6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;

7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;

8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

Art. 22.

Decisione sull'impugnazione per nullità

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830 *(Decisione sull'impugnazione per nullità)*. — La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo».

Art. 23.

Revocazione ed opposizione di terzo

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 831 *(Revocazione ed opposizione di terzo)*. — Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

Art. 24.

Arbitrato internazionale

1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO VI - *Dell'arbitrato internazionale*

Art. 832 *(Arbitrato internazionale)*. — Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833 *(Forma della clausola compromissoria)*. — La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834 *(Norme applicabili al merito)*. — Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835 *(Lingua dell'arbitrato)*. — Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836 *(Ricusazione degli arbitri)*. — La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837 *(Deliberazione del lodo)*. — Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 838 *(Impugnazione)*. — All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

CAPO VII - *Dei lodi stranieri*

Art. 839 *(Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)*. — Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840 *(Opposizione)*. — Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 25.

Interruzione della prescrizione

1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Art. 26.

Trascrizione

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria

intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 669-*octies* del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 669-*octies (Provvedimenti di accoglimento)*. — L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 807 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 807 *(Forma del compromesso).* — Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente.

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 809 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 809 *(Numero e modo di nomina degli arbitri).* — Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 810 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 810 *(Nomina degli arbitri).* — Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile.

La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 815 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 815 *(Ricusazione degli arbitri).* — La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 817 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 817 *(Eccezione d'incompetenza)* — La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 821 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 821 *(Rilevanza del decorso del termine).* — Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza».

Nota all'art. 15

— Il testo dell'art. 822 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 822 *(Norme per la deliberazione).* — Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 823 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 823 *(Deliberazione e requisiti del lodo).* — Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;

3) l'esposizione sommaria dei motivi;

4) il dispositivo;

5) *l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;*

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione».

— L'art. 824 del codice di procedura civile, abrogato dalla presente legge, era così formulato:

«Art. 824 *(Luogo della pronuncia).* — Il lodo deve essere pronunciato nella Repubblica».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 2943 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2943 *(Interruzione da parte del titolare).* — La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

— Il testo dell'art. 2945 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2945 (*Effetti e durata dell'interruzione*). - Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Note all'art. 26:

— Il testo dell'art. 2652 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2652 (*Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi*). — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità, o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

— Il testo dell'art. 2653 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2653 (*Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti*). — Devono parimenti essere trascritti.

1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi ai beni totali o a beni della comunione;

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

— Il testo dell'art. 2690 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2690 (*Domande relative ad atti soggetti a trascrizione*). — Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

— Il testo dell'art. 2691 del codice civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2691 (*Altre domande e atti soggetti a trascrizione*). — Devono del pari trascriversi quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Nota all'art. 27:

— Il testo dell'art. 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'art. 17, comma 2, della presente legge, era il seguente:

«Art. 196 (*Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo*). — Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825, ultimo comma, e 456, ultimo comma, del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorietà».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 633):

Presentato dal sen. Covi ed altri il 23 settembre 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 9, 24 febbraio, 2 marzo, 16, 24 giugno e 6 luglio 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede redigente, l'8 luglio 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede redigente, il 15 e 22 luglio 1993.

Presentazione del testo degli articoli annunciata l'8 agosto 1993 (atto n. 633/*A* - relatore sen. Covi).

Esaminato in aula e approvato l'8 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3034):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 settembre 1993, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla II commissione il 19 ottobre, 30 novembre, 1°, 9 dicembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 10 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 633/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 dicembre 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 22 dicembre 1993.

94G0037

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. **26**.

Interventi urgenti in favore del cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore del cinema, anche in accoglimento dell'invito in tal senso rivolto dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Art. 2.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Riconoscimento della nazionalità italiana*). — *1*. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari in maggioranza italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere *o)* e *q)* del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, due delle componenti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, due delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e due delle componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti tre delle componenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* e le tre componenti di cui alle lettere *o)*, *p)* e *q)* del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le

sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Ammissione ai benefici)*. — *1.* I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.».

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: «alla programmazione obbligatoria» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «ai benefici della presente legge».

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: «alla programmazione obbligatoria ed».

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione».

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: «perentorio».

5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo.».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.».

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.

Art. 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata «concessionaria». Alla scadenza del triennio; l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei

requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Art. 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *z)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera *a)* del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.».

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Apertura di sale cinematografiche)*. — *1.* La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis* (*Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione*). — *1*. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo».

Art. 12.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Programmazione televisiva e opere filmiche*). — *1*. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis (Norme sulle operazioni di concentrazione)*. — *1.* In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.».

Art. 14.

1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica)*. — *1.* Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.».

Art. 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato

attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonché con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonché le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonché di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opere di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Art. 16.

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Art. 17.

Norme generali sui mutui

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare di detto capitale è ininfluente.

2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a), b), c)* e *d)*.

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

Art. 18.

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera *o)* sono aggiunte le seguenti:

«*p)* per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

«L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.».

Art. 19.

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e

tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Art. 21.

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419 è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni.

Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di primo livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione nazionale per la cinematografia.

3. Sono organi del centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;

d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera *b)*, sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera *b)*, le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

Art. 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di misura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere *a), b), c)*, al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Art. 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Art. 24.

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 *(Agevolazioni fiscali)*. — *1.* Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1° febbraio 1994, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso agli esercenti che, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 26, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'importo sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti delle sale d'essai e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui ai commi 4 e 5. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche.».

Art. 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

Art. 26.

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dal presente decreto, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965.

3. Con decreti dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorità competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a

esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-*bis* e 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nonché l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 — con esclusione dei cortometraggi — e 8, è concesso dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale: in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.».

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991 e 1992. In sede di assegnazione degli interventi finanziari si terrà conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articolo 6, ultimo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.».

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «e di comprovata competenza teatrale» sono aggiunte le seguenti: «o musicologi».

Art. 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994, n. 27.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994, n. **28**.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 27 marzo 1994.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 aprile 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise»;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

REGIONI	Popolazione	Quoziente 185 988			Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati		
Piemonte	4 302 565	23	24 841	28	17	6
Valle d'Aosta	115 938	—	—	(*) 1	1	—
Lombardia	8 856 074	47	114 638	47	35	12
Trentino-Alto Adige	890 360	—	—	(*) 7	6	1
Veneto	4 380 797	23	103 073	23	17	6
Friuli-Venezia Giulia	1 197 666		—	(*) 7	5	2
Liguria	1 676 282	9	2 390	9	6	3
Emilia-Romagna	3 909 512	21	3 764	21	15	6
Toscana	3 529 946	18	182 162	(**) 19	14	5
Umbria	811 831	—	—	(*) 7	5	2
Marche	1 429 205	7	127 289	(**) 8	6	2
Lazio	5 140 371	27	118 695	(**) 28	21	7
Abruzzi	1 249 054	6	133 126	(**) 7	5	2
Molise	330 900	—	—	(*) 2	2	—
Campania	5 630 280	30	50 640	30	22	8
Puglia	4 031 885	21	126 137	(**) 22	16	6
Basilicata	610 528	—	—	(*) 7	5	2
Calabria	2 070 203	11	24 335	11	8	3
Sicilia	4 966 386	26	130 698	(**) 27	20	7
Sardegna	1 648 248	8	160 344	(**) 9	6	3
Totali	56 778 031	277	1 302 132	315	232	83

N.B. — Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185 988 per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell'articolo citato è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, *il Ministro dell'interno*
MANCINO

94A0295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 3

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

	CIRCOSCRIZIONE	Popolazione 1991	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Suddivisione	
						Seggi da attribuire nei collegi uninominali	Seggi da attribuire in ragione proporzionale
I	Piemonte 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	24	(*) 73.813	25	19	6
II	Piemonte2(ProvincediVercelli,Novara,Cuneo Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	22	(*) 83.094	23	17	6
III	Lombardia 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV	Lombardia 2 (Province di Varese, Como Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	(*) 49.823	42	32	10
V	Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI	Trentino-Alto Adige	890.360	9	(*) 79.253	10	8	2
VII	Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza Padova, Rovigo)	2.604.622	28	(*) 81.178	29	22	7
VIII	Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	(*) 63.838	20	15	5
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X	Liguria	1.676.282	18	(*) 54.068	19	14	5
XI	Emilia-Romagna	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII	Toscana	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII	Umbria	811.831	9	724	9	7	2
XIV	Marche	1.429.205	15	(*) 77.360	16	12	4
XV	Lazio 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	(*) 66.024	42	32	10
XVI	Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII	Abruzzi	1.249.054	13	(*) 77.455	14	11	3
XVIII	Molise	330.900	3	(*) 60.531	4	3	1
XIX	Campania 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX	Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI	Puglia	4.031.885	44	(*) 66.473	45	34	11
XXII	Basilicata	610.528	6	(*) 69.790	7	5	2
XXIII	Calabria	2.070.203	22	(*) 87.497	23	17	6
XXIV	Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	(*) 62.723	27	20	7
XXV	Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI	Sardegna	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII	Valle d'Aosta	115.938	1	25.815	1	1	—
	Totale	56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *Il Ministro dell'interno*
MANCINO

94A0296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1994.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Partito liberale italiano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante, «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 30 dicembre 1993, con la quale la Segreteria nazionale del Partito liberale italiano ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste le dichiarazioni di responsabilità rilasciate dal Partito liberale italiano a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ.

1) Giuliano Carla, nata a Roma il 1° novembre 1942, via Gesù e Maria, 20 - 00187 Roma.

2) Paggetti Gabriella, nata a Firenze il 14 giugno 1941, via Salaria, 1388 - 00138 Roma.

3) Ruzzeddu Maria Antonietta, nata a Roma il 7 marzo 1943, residente in via Agylla, 28 - C 3 - 00053 Santa Marinella (Roma), domiciliata in via di Valle Aurelia, 128 - 00167 Roma.

94A0236

DECRETO 7 gennaio 1994.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Partito della rifondazione comunista, con decorrenza 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 14 dicembre 1993, con la quale la direzione del Partito della rifondazione comunista ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Viste la dichiarazioni di responsabilità rilasciate del Partito della rifondazione comunista a corredo delle singole domande di prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza e la durata del rapporto alle proprie dipendenze dei lavori interessati;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1994 sono ammessi a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità i soggetti di cui all'elenco allegato, che forma

parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1994.

1) Argada Giuseppe, nato a Platania (Catanzaro) il 27 agosto 1943, via Bruno Pelizzi, 31 - 00173 Roma.

2) Francavilla Vincenzo, nato a Foggia il 16 gennaio 1942, via Arturo Toscanini, 6 - 00041 Albano Laziale (Roma).

94A0237

DECRETO 7 gennaio 1994.

Facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità esercitata dai dipendenti del Partito della rifondazione comunista, con decorrenza 1° febbraio 1994.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, nella parte in cui prevede il pensionamento anticipato di anzianità in favore dei dipendenti dei partiti politici;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195, recante: «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici», e successive modificazioni, che individua i partiti che possono beneficiare del prepensionamento;

Vista la comunicazione, ricevuta in data 14 dicembre 1993, con la quale la direzione del Partito della rifondazione comunista ha trasmesso l'elenco dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di accesso al beneficio del pensionamento anticipato di anzianità, con allegate le domande dei lavoratori stessi;

Vista la dichiarazione di responsabilità rilasciata dal Partito della rifondazione comunista a corredo della singola domanda di prepensionamento, dalla quale risulta l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze del lavoratore interessato;

Decreta:

Con decorrenza 1° febbraio 1994 è ammesso a beneficiare del trattamento di pensione anticipata di anzianità il soggetto di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

Art. 9-*quater* della legge 19 luglio 1993, n. 236

ELENCO DEI DIPENDENTI DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA CHE HANNO ESERCITATO LA FACOLTÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITÀ CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 1994.

1) Milanesio Domenica, nata a Caselle Torinese (Torino) l'11 maggio 1943, via G. Borsi, 69/6 - 10149 Torino.

94A0238

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Fidia alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532;

Vista la sentenza depositata in data 5 gennaio 1994 con la quale il tribunale di Padova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova), è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il prof. ing. Riccardo Gallo, nato a Roma il 23 settembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0251

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 dicembre 1993.

Rinnovo delle autorizzazioni alla produzione di prodotti medicinali per uso veterinario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le disposizioni relative alla fabbricazione di medicinali veterinari contenute nel capo III del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visti i decreti autorizzativi, rilasciati alle ditte interessate in base alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con i quali le suddette ditte sono state autorizzate a produrre, nei rispettivi stabilimenti farmaceutici, specialità medicinali nelle forme farmaceutiche specificate nei relativi decreti;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, con le quali le suddette ditte hanno chiesto il rinnovo delle autorizzazioni già concesse;

Ritenuto di confermare, a nome e per gli effetti del richiamato decreto legislativo, le autorizzazioni rilasciate con i decreti ministeriali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Sono rinnovate le autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali — nelle forme farmaceutiche, presso gli stabilimenti e alle condizioni in precedenza autorizzati — già concesse alle ditte indicate in allegato.

Tale allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono salve le integrazioni e modifiche imposte da sopravvenute disposizioni ministeriali.

Art. 2.

La direzione tecnica degli stabilimenti rimane affidata ai soggetti responsabili in precedenza indicati nei singoli decreti autorizzativi.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

Roma, 31 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

	Ditta	Sede officina di produzione
1)	AFI	Via A. De Gasperi 47 - Sumirago (Varese)
2)	AGROLABO	Via A. De Gasperi 45 - Sumirago (Varese)
3)	AMSA	Via del Cantaccio 3 - Barberino di Mugello (Firenze)
4)	ANGELINI	Off. consortile di Ancona - s.s. 16 Adriatica, km 303 - Ancona; off. consortile Misterbianco - s.s. 121, km 4,600 - Catania
5)	BIOTEKE	S.S. 234 per Cremona, km 28,2 - Chignolo Po (Pavia)
6)	CANDIOLI	Via Manzoni, 2 - Beinasco (Torino)
7)	CIBA-GEIGY	S.S. 233, km 20,5 - Origgio (Varese)
8)	CYANAMID	Zona industriale XV Strada - Catania
9)	DIFER S.r.l.	Industrie farmaceutiche triestine - Porto industriale - Trieste
10)	DONINI	Via Ecce Home 18 - Nogare (Varese)
11)	FACE - Laboratori Farmaceutici	Via Albissola 49 - Genova-Bolzaneto (Genova)
12)	FARMILA Farmaceutici Milano	Via E. Fermi 50 - Settimo Milanese (Milano)
13)	FATRO-ATI	Via Emilia 285 - Ozzano Emilia (Bologna)
14)	FIDIA-SINAX	Via Ponte della Fabbrica 3/A - Abano Terme (Padova)
15)	FORMENTI	Via Di Vittorio 2 - Origgio (Varese)
16)	GALIBIA	Zona industriale - Ponterio di Todi (Perugia)
17)	ISTITUTO BIOTEKE	S.S. 17, km 22 - Scoppito (L'Aquila)

Ditta	Sede officina di produzione
18) ISTITUTO VITAMINE	Via G. Di Vittorio - Segrate (Milano)
19) IVAZ	Fraz. Vigorovea - S. Angelo - Piove di Sacco (Padova); via Vigonovese 8 - Noventa Padovana (Padova)
20) JANSSEN Farmaceutici	Via C. Janssen - Latina
21) IZO	Via Cremona 282 - Brescia
22) LISAPHARMA Off. Cons	Via Licinio 11 - Erba (Como)
23) Merck Sharp & Dohme	Via Pordoi 18 - Baranzate di Bollate (Milano)
24) Nuova Eurobio Vaccini	Via Molino Emili 2 - Maclodio (Brescia)
25) Off. Consortile Farmaceutici Gellini - Nuova I.C.C. UPJOHN	Via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina)
26) Officina farmaceutica comune LA-FAR-PIERZOO	Via Noto 7 - Milano
27) PFIZER	S.S. 156, km 50 - Borgo S. Michele (Catania)
28) SERONO ind. Farmaceutica	Via Casilina 125 - Roma
29) SIFRA	Via Camagre 41 - Isola della Scala (Verona)
30) SMITH KLINE & FRENCH	Via Zambeletti - Baranzate di Bollate (Milano)
31) SOLVAY VETERINARIA	Strada Manara 5/A - Parma
32) TEKNOFARMA	Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura - Torino
33) TRUFFINI & REGGÈ	Via Oslavia 18 - Milano
34) VAAS	Via Siena 268 - Capocolle di Bertinoro (Forlì)
35) VETEM	Lungomare Pirandello, 8 - Porto Empedocle (Agrigento)
36) ZAMBON	Via della Chimica, 9 - Vicenza

94A0233

DECRETO 4 gennaio 1994.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il proprio decreto emanato in data 11 marzo 1992 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo del primo comma dell'art. 35 del R D. n. 147/1927 è il seguente. «Con decreto del Ministro della sanità sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici».

— Il D.M. 11 marzo 1992 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 69 del 23 marzo 1992.

94A0234

ORDINANZA 13 gennaio 1994.

Piano nazionale di controllo dell'arterite virale equina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970 concernente la profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 22 dicembre 1993;

Considerato che i risultati delle indagini siero-epidemiologiche effettuate nei confronti dell'arterite virale equina hanno evidenziato la diffusione dell'infezione nel patrimonio equino nazionale:

Ravvisata la necessità e l'urgenza di controllare l'infezione al fine di addivenire ad un programma di eradicazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. I servizi veterinari delle unità sanitarie locali provvedono annualmente, entro il 31 agosto, al censimento degli equidi maschi interi di età superiore a ventiquattro mesi presenti sul territorio.

2. Tutti i riproduttori equini e asinini maschi sono sottoposti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, prima dell'inizio della stagione di

monta, all'accertamento sierologico nei confronti dell'arterite virale equina. Nel periodo intercorrente fra il prelievo del campione di sangue e l'esito dell'esame i suddetti equidi non possono essere adibiti alla monta né il loro sperma impiegato per l'inseminazione artificiale.

3. È vietato detenere nelle stazioni di monta maschi interi non autorizzati alla riproduzione.

Art. 2.

1. Gli animali che, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, comma 2, sono risultati negativi possono essere destinati all'accoppiamento ed il loro sperma utilizzato per l'inseminazione artificiale, sempreché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.

Art. 3.

1. Gli animali risultati positivi all'accertamento sierologico restano esclusi dalla monta ed il loro sperma non può essere impiegato fino alla conclusione degli ulteriori accertamenti per la ricerca del virus dell'arterite equina nello sperma. L'autorità sanitaria locale competente per territorio provvede affinché tali animali vengano sottoposti nel frattempo ad idoneo isolamento.

2. Gli stalloni sieropositivi che, a conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, non risultano essere eliminatori di virus possono essere destinati alla riproduzione nel rispetto delle altre disposizioni vigenti in materia di riproduzione animale. L'accertamento virologico in tali soggetti dovrà essere comunque ripetuto anche l'anno successivo al riscontro della sieropositività.

3. Gli stalloni sieropositivi eliminatori di virus sono esclusi dalla monta ed il loro sperma non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale.

4. Gli animali risultati eliminatori di virus sono tenuti in isolamento, disposto ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, del regolamento di polizia veterinaria, sottoposti a vigilanza veterinaria in sedi o ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi. Le misure anzidette sono revocate qualora il proprietario proceda a sua scelta alla macellazione od alla castrazione degli animali.

5. Il proprietario o detentore dello stallone accertato eliminatore di virus può richiedere la ripetizione dell'accertamento virologico prima della successiva stagione di monta e se l'esito di tale esame consente di escludere la persistenza dello stato di eliminatore, è revocato l'isolamento e si applica quanto disposto nel comma 2. Nel periodo intercorrente tra il prelievo del campione di sperma e l'esito del nuovo accertamento virologico vige comunque il divieto di monta e la raccolta e l'impiego dello sperma, di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 4.

1. Il sindaco, con apposito provvedimento, può consentire, su domanda del proprietario o detentore, lo spostamento degli animali sieropositivi eliminatori di virus, informandone l'autorità sanitaria regionale o della provincia autonoma competente per territorio e previo assenso dell'autorità sanitaria locale nonché regionale o della provincia autonoma di destinazione, con l'indicazione del giorno di arrivo al fine di consentire l'idoneo isolamento dell'animale e la relativa vigilanza veterinaria, secondo quanto disposto nell'art. 3, comma 4.

Art. 5.

1. Degli stalloni sieropositivi eliminatori di virus nonché di quelli sieropositivi non eliminatori di virus deve essere data tempestiva segnalazione, assieme a tutti i dati identificativi, ai competenti organi veterinari regionali o delle province autonome.

Le regioni, assessorati alla sanità, e le province autonome provvedono ad istituire un elenco aggiornato degli stalloni sieronegativi, sieropositivi non eliminatori ed eliminatori di virus e lo trasmettono al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, agli assessorati all'agricoltura regionali e delle province autonome nonché all'UNIRE.

Art. 6.

1. A parziale deroga del divieto di cui all'art. 3, comma 3, per gli stalloni sieropositivi eliminatori di virus riconosciuti di particolare pregio zootecnico, previa acquisizione del parere motivato dell'UNIRE, il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari può autorizzarne, su richiesta del proprietario l'impiego nella riproduzione a particolari e specifiche condizioni volte ad impedire la diffusione del virus.

2. Resta in ogni caso escluso l'impiego del loro sperma congelato per l'inseminazione artificiale. L'impiego dello sperma fresco e/o refrigerato può essere consentito invece alle condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale controlla il rispetto delle condizioni stabilite nelle singole autorizzazioni concesse.

Art. 7.

1. Le fattrici inseminate da stalloni eliminatori di virus, in applicazione del disposto dell'art. 6, commi 1 e 2, non possono essere accoppiate con altri stalloni sieronegativi o sieropositivi non eliminatori di virus nel corso della stessa stagione di monta. Le prescrizioni sanitarie che

devono essere osservate nell'inseminazione delle fattrici e nel periodo successivo, sono riportate nella stessa autorizzazione prevista all'art. 6, comma 1, e sono fatte osservare dall'autorità sanitaria locale competente.

2. Tali animali continuano ad essere sottoposti nel corso dello stesso anno dell'inseminazione a vigilanza veterinaria ed il loro spostamento avviene, durante tale periodo, previo parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, che ne informa l'autorità sanitaria locale e regionale o della provincia autonoma di destinazione.

Art. 8.

1. Un allevamento di equidi, stazione di monta pubblica o privata, un centro di inseminazione artificiale o di produzione di sperma di equidi è riconosciuto indenne da arterite virale quando:

a) nessun soggetto ha manifestato sintomi clinici riferibili ad arterite virale equina negli ultimi sei mesi;

b) tutti gli equidi di età superiore a sei mesi sono risultati negativi a due prove sierologiche nei confronti dell'arterite virale equina eseguite con un intervallo di quaranta giorni e successivamente una volta l'anno;

c) nell'allevamento o altro impianto vengono introdotti solo animali provenienti da:

allevamenti o altri impianti indenni;

allevamenti o altri impianti non sottoposti a provvedimenti di polizia veterinaria per l'arterite virale equina; in tale caso gli animali da introdurre devono essere stati sottoposti da non oltre quindici giorni ad una prova sierologica con esito negativo nei confronti dell'arterite virale equina e ad un'ulteriore prova sierologica con esito negativo a quaranta giorni di distanza dalla introduzione.

2. Per gli allevamenti o impianti riconosciuti indenni da arterite virale equina viene rilasciata annualmente apposita attestazione da parte dell'autorità sanitaria locale competente da trasmettersi alla rispettiva autorità sanitaria regionale o della provincia autonoma ed al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 9.

1. Allo scopo di verificare l'evoluzione dell'infezione ed in vista di un programma di eradicazione, vengono predisposti dalle regioni e province autonome appositi piani di controllo sierologico nei confronti dell'arterite virale equina sulla restante popolazione di equidi, con il coordinamento del Ministero della sanità.

Art. 10.

1. L'autorità sanitaria regionale o della provincia autonoma coordina le attività previste dalla presente ordinanza.

2. Il prelievo dei campioni è effettuato dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari autorizzati appositamente istruiti, sotto il controllo del servizio veterinario territorialmente competente.

3. I campioni vengono inviati per gli accertamenti agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio che provvedono preliminarmente all'istruzione tecnica per i prelievi nonché a concordare con i servizi veterinari delle unità sanitarie locali l'afflusso temporale e numerico dei campioni.

4. I compensi dovuti per il prelievo dei campioni e per gli accertamenti diagnostici sierologici e virologici sono a carico dei privati in base alle tariffe stabilite dai tariffari unici regionali per il personale del Servizio sanitario nazionale ed a quelle che verranno stabilite con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 11.

1. Gli esami sierologici e l'accertamento dello stato di eliminatore di virus sono eseguiti secondo i protocolli e le metodiche riportate nell'allegato.

Art. 12.

1. I risultati dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite nella presente ordinanza sono sottoposti annualmente alla valutazione del Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 13.

1. Per l'anno 1993 il censimento di cui all'art. 1, comma 1, è limitato agli equidi maschi destinati alla riproduzione ed è basato sugli elenchi degli stalloni approvati.

2. Per la stagione di monta 1994 gli accertamenti di cui all'art. 1, comma 2, sono eseguiti entro il 15 febbraio 1994.

Art. 14.

1. Le disposizioni concernenti l'arterite virale equina contenute nella ordinanza ministeriale 12 agosto 1970 non si applicano agli animali riscontrati sieropositivi a seguito dei controlli effettuati sulla base del piano previsto dalla presente ordinanza né agli altri animali presenti nello stesso allevamento o impianto quando la sieropositività non sia attribuibile ad infezione in atto.

2. È abrogato l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 12 agosto 1970.

Art. 15.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

METODI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELLA ARTERITE VIRALE NEGLI EQUIDI RIPRODUTTORI MASCHI

Per gli accertamenti sierologici e virologici si applicano le linee direttrici ed i criteri minimi di seguito riportati.

A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ANTICORPI NEI CONFRONTI DEL VIRUS DELL'ARTERITE VIRALE EQUINA IN CAMPIONI DI SANGUE

1. *Raccolta dei campioni di sangue.*

Per la diagnosi sierologica il prelievo di sangue deve essere effettuato da riproduttori in buono stato di salute utilizzando provette sterili.

Qualora fra gli equini mantenuti assieme ai riproduttori fossero presenti soggetti con sintomatologia clinica riferibile a malattie infettive, il prelievo di sangue dovrà essere effettuato trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia.

2. *Prova di sieroneutralizzazione.*

Si utilizzano cellule renali di coniglio in linea continua (RK 13) e come terreno di crescita Eagle Minimum Essential Medium (MEM) addizionato di antibiotici e siero fetale bovino al 5%.

La prova viene eseguita su piastre microtiter a 96 pozzetti a fondo piatto.

I sieri, inattivati a 56 °C per 30 minuti, vengono diluiti in base 2 da 1:2 a 1:256 in Eagle MEM, effettuando 4 repliche per ogni campione.

Ad ogni diluizione viene aggiunto un eguale volume di sospensione virale contenente 100 TCID50 dello stipite di referenza Bucyrus. Il virus viene diluito in MEM antibiotato addizionato di complemento ad una concentrazione pari al 10% della soluzione.

Dopo un contatto di 60 minuti a 37 °C in atmosfera umida al 5% di CO_2, ad ogni pozzetto contenente la miscela siero-virus ed ai relativi controlli viene aggiunto un volume di sospensione cellulare contenente 2×10^{5} cellule/ml, pari a quello della miscela siero-virus.

La lettura viene eseguita dopo 48-72 ore.

3. *Interpretazione dei risultati (con metodo statistico).*

Una diluizione del siero è positiva quando è presente una riduzione dell'effetto citopatico maggiore o uguale al 75%, comparata a quella evidenziabile nei pozzetti della più bassa diluizione del controllo del virus.

Uno stallone è considerato sieropositivo se al test di sieroneutralizzazione viene riscontrato un titolo anticorpale uguale o superiore a 4.

B) ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELL'ARTERITE VIRALE EQUINA IN COLTURE CELLULARI

1. *Raccolta dei campioni di sperma.*

Per l'isolamento del virus è essenziale disporre dello sperma degli stalloni.

Lo sperma deve essere raccolto mediante vagina artificiale a fondo cieco (tipo Colorado o Missouri).

Per il lavaggio dei genitali dello stallone prima del prelievo non devono essere impiegate soluzioni disinfettanti e la temperatura interna della vagina artificiale non deve essere superiore a 40 °C.

Ai fini dell'isolamento virale è necessario raccogliere campioni di sperma contenenti sia la parte liquida sia la frazione cellulare dell'eiaculato.

Il campione deve essere quindi conservato in ghiaccio secco e comunque trasportato immediatamente al laboratorio in regime di refrigerazione.

2. *Isolamento del virus.*

L'isolamento del virus dai campioni di sperma, raccolti secondo le indicazioni di cui al punto 1, viene effettuato su colture di cellule renali di coniglio in linea continua sensibili (RK13, ATCC, CCL37).

Il campione di sperma deve essere sottoposto ad esame non appena pervenuto al laboratorio oppure immediatamente congelato.

Dopo trattamento con ultrasuoni (3 cicli di 15 secondi a distanza di 2 minuti) e centrifugazione (1000 RPM × 10 minuti), si effettuano diluizioni logaritmiche in base 10 del plasma seminale con terreno Eagle MEM addizionato di antibiotici e fungizone e si pongono ad incubare a + 4 °C × 2 ore.

Come controllo del sistema, si allestiscono diluizioni di un campione positivo a titolo noto.

Le diluizioni da 10^{-1} a 10^{-4} del plasma seminale si inoculano su monostrati cellulari confluenti della linea RK13, precedentemente lavati con soluzione salina antibiotata, effettuando almeno quattro repliche per diluizione.

Dopo un'ora di contatto in atmosfera umida al 5% di CO_2 a 37 °C aggiungere terreno Eagle MEM antibiotato contenente carbossimetilcellulosa allo 0,75% (a media viscosità) e siero fetale bovino all'1%, senza asportare l'inoculo.

Le colture inoculate vengono esaminate per 6-7 giorni al fine di evidenziare l'effetto citopatico del virus.

In caso di negatività si inoculano colture cellulari fresche con il sopranatante del primo passaggio.

In caso di positività si procede all'identificazione del virus isolato mediante test di neutralizzazione o test di immunofluorescenza diretta.

3. *Interpretazione dei risultati.*

Uno stallone sieropositivo viene considerato eliminatore quando il virus, isolato da almeno uno dei tre campioni di sperma prelevati a distanza di 10-15 giorni, viene identificato come virus dell'arterite equina.

Uno stallone sieropositivo non è da considerare eliminatore se dai tre campioni di sperma, di cui al precedente paragrafo, non viene isolato il virus dell'arterite equina.

C) PROVA DELL'ACCOPPIAMENTO (BREEDING TEST)

1. *Modalità della prova.*

In alternativa alla ricerca diretta del virus dell'arterite equina nei campioni di sperma degli stalloni risultati sieropositivi, lo stato di eliminatore può essere accertato mediante la prova di accoppiamento (breeding test).

Lo stallone risultato sieropositivo deve montare 2 cavalle sieronegative almeno 2 volte al giorno per 2-4 giorni consecutivi.

Le cavalle devono essere mantenute in isolamento e controllate sia clinicamente che sierologicamente, secondo la metodica descritta al capo *B)*, al 14° e 28° giorno dall'ultimo accoppiamento.

2. *Interpretazione dei risultati.*

Qualora nessuna delle cavalle manifesti alcun sintomo riferibile ad arterite equina e risulti negativa al test sierologico del 28° giorno, lo stallone può essere considerato non eliminatore di virus.

Se vengono riscontrati sintomi di malattia e/o sieroconversione nelle cavalle accoppiate con lo stallone sieropositivo, lo stallone deve essere considerato eliminatore di virus.

94A0260

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 novembre 1993.

Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 424, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate ed, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli aventi diritto - allegato *B* per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.

Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.

2. I Comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.

Accertamenti sanitari

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della Commissione medica ospedaliera.

Art. 4.

Verbale della commissione medica ospedaliera

1. Per ciascuna persona visitata, la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti, la Commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate;

esprimere il giudizio medico-legale:

a) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermità causalmente collegate ad esso;

b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

d) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto *d)*, indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 424/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La Commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5.

Concorso di benefici

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, gli interessati debbono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

Validità delle domande

1. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi dei decreti ministeriali in data 28 gennaio 1993, 8 aprile 1993, 28 maggio 1993, 30 luglio 1993 e 30 settembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..,
nato a ...., il...,
residente in ....,
chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità (1):...........
....
subite a seguito di incidente occorso in data .... durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località ....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) atti giudiziari (eventuali);

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;

6) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

7) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data..............................

Il richiedente (2)

....

(1) Indicare le lesioni/infermità riportate.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..,
nato a ...., il...,
residente in ....,
chiede la speciale elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 325/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 424/1993, per la morte del (1)..

avvenuta in data ...., a seguito delle lesioni/infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località.......

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali);

3) atti giudiziari;

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data..............................

Il richiedente (2)

....

(1) Indicare le generalità della vittima.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

94A0240

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1994.

Determinazione della commissione onnicomprensiva di intermediazione riconosciuta agli enti creditizi nazionali per gli oneri relativi alle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, che dispone le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, in attuazione dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;

Visto in particolare l'art. 4 del regolamento n. 123 del 1988, che prevede la fissazione con decreto del Ministro del tesoro di commissioni onnicomprensive in favore degli intermediari creditizi nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989, che determina la misura delle commissioni onnicomprensive di intermediazione sulla base delle condizioni di mercato e della natura delle operazioni;

Visto in particolare l'art. 5, comma primo, del decreto 9 gennaio 1989, che determina in 0,50 punti percentuali per anno la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli enti creditizi nazionali per i finanziamenti effettuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 123 del 1988 con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114, del 17 maggio 1991, che prevede che nelle operazioni di credito all'esportazione con provvista sui mercati esteri e su quello internazionale effettuate da consorzi di credito di nazionalità mista l'intervento agevolativo sia commisurato alle condizioni dei finanziamenti direttamente concesse all'acquirente estero, senza riconoscere alcuna commissione di intermediazione, così equiparando il trattamento dei consorzi di credito di nazionalità mista a quello riconosciuto alle banche estere dall'art. 24 del regolamento n. 123 del 1988;

Visto il decreto-legge 15 novembe 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 7, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Considerato che la misura della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989 per i crediti finanziari all'esportazione concessi da enti creditizi nazionali con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri e su quello internazionale appare insufficiente ad assicurare la concorrenzialità di tali crediti rispetto agli analoghi finanziamenti concessi da banche estere e da consorzi di credito misti;

Ritenuta l'esigenza di modificare l'entità della commissione onnicomprensiva fissata dall'art. 5 del decreto 9 gennaio 1989, aumentandola nella misura necessaria ad adeguarla alle condizioni attuali del mercato, in vista del riordino in sede normativa regolamentare della materia dei tassi di interesse da prendere a riferimento per la commisurazione del contributo agevolativo nel credito all'esportazione;

Decreta:

La misura della commissione onnicomprensiva di intermediazione fissata dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 9 gennaio 1989, individuato nelle premesse, è aumentata da 0,50 a 0,95 punti percentuali per anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0239

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata nel corrispondente corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata (tabella XLI-*ter*);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 452 del titolo XIV, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, viene modificato con la soppressione della dicitura «Dietologia e dietetica applicata» e vengono soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 472 al 478.

L'art. 56 - titolo VII, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 56; vengono altresì inseriti, sotto lo stesso titolo VII, i nuovi articoli dal 75 al 77, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Titolo VII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 56. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria ed i diplomi universitari in dietologia e dietetica applicata, in scienze infermieristiche e per tecnico di laboratorio biomedico.

Titolo VII

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 75 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma.

Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 76 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impiego orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere nei periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare:
genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - Secondo semestre:

AREA *B* - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei princìpi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

chimica biologica;
chimica degli alimenti;
fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

microbiologia;
parassitologia;
tossicologia alimentare;
igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

tecnologie e biotecnologie alimentari;
tecnologia delle preparazioni alimentari;
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
merceologia.

B.4. attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - Primo semestre:

AREA *C* - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione;
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - Secondo semestre:

AREA *D* - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria;
legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

psicologia:
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - Primo semestre:

AREA *E* - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;
educazione alimentare;
metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;
economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;
dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - Secondo semestre:

AREA *F* - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;
epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;
malattie della nutrizione;
dietoterapia;
nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;
nefrologia.

F4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;
geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 77 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 settembre 1993

Il rettore: DOZZA

94A0241

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 marzo 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 23 marzo 1993, consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1993, senato accademico in data 11 maggio 1993);

Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 16 luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione per trasformazione della corrispondente scuola diretta a fini speciali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, è modificato nel caso che è soppressa la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Art. 2.

L'art. 77 è integrato come segue:

Art. 77. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

il diploma universitario in scienze infermieristiche;

il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

il diploma universitario in logopedia;

il diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

Dopo l'art. 99, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione:

Art. 100. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è istituito il corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma è stabilito in 30, per un totale di 90 iscritti per l'intero corso di studio. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 101. — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obbiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriale e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche, di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;

terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva,
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 102. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino, entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con

esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 7 ottobre 1993

Il rettore

94A0242

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 272ª seduta pubblica, per mercoledì 19 gennaio 1994, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A0318

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in 298ª seduta pubblica, per mercoledì 19 gennaio 1994, alle ore diciotto e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A0319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astro, con sede in Bergamo e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali per 32 operai e a 35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un organico complessivo di 43 unità, di norma, tramite la riduzione di un'ora ogni venerdì e la sospensione di una giornata lavorativa a turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 384 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 384 unità, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Borgonovo Ingranaggi, con sede in Birone di Giussano (Milano), unità di Birone di Giussano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei mesi di giugno e luglio (7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) ed a 30 ore settimanali nei mesi di settembre, ottobre e novembre (6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) nei confronti di 23 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova), unità di Legnaro (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 15 lavoratori full-time, da 30 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a 7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per il periodo dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13720.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colmar, con sede in Arquà Polesine (Rovigo), unità di Arquà Polesine (Rovigo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 32 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 44 unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Con e Con, con sede in Rogeno (Como), unità di Rogeno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 15 operai a tempo pieno, altri 4 lavoratori tutti a part-time effettueranno la seguente riduzione: un lavoratore da 30 a 20 ore settimanali; un lavoratore da 24 a 12 ore settimanali; un lavoratore da 20 a 10 ore settimanali; un lavoratore da 15 a 8 ore settimanali, organico complessivo di 27 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Lenesi, con sede in Leno (Brescia), unità di Leno (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (7 ore al giorno dal lunedì a giovedì di ogni settimana) nei confronti di 80 operai a fronte di 83 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne, una a 40 ore ed una a zero ore) nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 32 unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Arl Coop. di produzione e lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano), unità di Massalengo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 72 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 72 unità, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert Italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia e Capriano del Colle (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro a tempo pieno ed una di sospensione) nei confronti di 24 lavoratori dell'unità di Torbole Casaglia; a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore dell'unità di Capriano del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time dell'unità di Capriano del Colle, organico complessivo 84 unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con sede in Ravenna, unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali articolate attraverso la riduzione di 4 ore dell'orario giornaliero per tre giorni ogni settimana nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 27 unità; e comunque secondo le modalità riportate negli allegati accordi che fanno parte integrante del presente contratto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donini e Grandi - Do-Gra, con sede in Bologna, unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 30 ore per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 3 lavoratori; 27,5 ore settimanali per 12 lavoratori; 20 ore settimanali per 33 lavoratori su un organico complessivo di 58 unità, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F. C. Electronic, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), unità di Bagnolo Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 18 unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin Siderurgica, con sede in Giammoro (Messina), unità di Giammoro (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali in favore di 200 unità a fronte di un organico complessivo pari a 215 unità, secondo le modalità previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Giovanni Rodio & C. Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari, uffici di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unità di Casalmaiocco (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una riduzione media settimanale attuata differentemente nelle varie unità nei confronti di complessivi 536 lavoratori a fronte di un organico di 960 lavoratori e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Roma, unità di Sarzana (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverrà come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sarà di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di un mese alternante a periodi di lavoro di un mese. L'organico aziendale è di 397 unità di cui 55 interessati alla solidarietà, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Internazionale Graniti, con sede in Masera, località Colonia (Novara), unità di Masera, località Colonia (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 20 lavoratori su un organico complessivo di 37 unità, per il periodo dall'11 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant, unità mensa c/o Ilva, con sede in Napoli, unità di Bagnoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 7 lavoratori su un organico complessivo di 8 unità, per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 30 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia, unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia, Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste), ufficio di Gorizia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali su un arco annuale alternando settimane a zero ore con settimane ad orario pieno e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di 266 unità, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano), unità di Cusago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì) nei confronti di 195 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Esse, con sede in Gussago (Brescia), unità di Gussago (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 41 lavoratori e da 20 a 12 ore settimanali nei confronti di 19 lavoratori part-time, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con sede in Inveruno (Milano), unità di Inveruno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico pari a 31 unità, per il periodo dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria Lanzani P. di B. L. & C. - 28.6.93 Nuova Man. Victoria, con sede in Seregno (Milano), unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 66 dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a 66 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, dal 29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 4 ore ed una a zero ore lavorative) nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como), unità di Molteno (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di 82 lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di 29 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 22 lavoratori tutti a tempo pieno; da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di 3 lavoratori, a 20 ore settimanali per 2 lavoratori a part-time; da 20 ore a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore tutti part-time per un organico complessivo di 174 unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Pinto, con sede in Torino, unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali attuate su base mensile e comunque secondo le modalità applicative riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 42 lavoratori su un organico complessivo di 63 unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza), unità di Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come segue: i lavoratori divisi in tre gruppi effettuano due settimane di lavoro a 40 ore ed a una settimana di sospensione dell'attività. I lavoratori interessati ammontano a 23 unità su un organico di 37 lavoratori, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. Manifattura Italiana del Brembo, con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo), unità di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 189 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 223 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia, con sede in Cervarese S. Croce (Padova), unità di Cervarese S. Croce (Padova),

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) nei confronti di 46 lavoratori a tempo pieno ed a 14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a part-time (20 ore settimanali) a fronte di un organico complessivo di 74 unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma, con sede in Calcinato (Brescia), unità di Calcinato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Omnia Lux c/o Industrie Pininfarina, con sede in Torino, servizi di pulizia in Grugliasco (Torino), servizi di pulizia in S. Giorgio C.se (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 6 dipendenti; da 40 ore a 30 ore settimanali per 7 dipendenti; da 40 a 25 ore settimanali per 14 dipendenti su un organico totale di 37 unità, per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavan-Mapimpianti, con sede in Galliera Veneta (Padova), unità di Galliera Veneta (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,15 ore medie settimanali (6 ore e 15 minuti giornalieri per 5 giorni) nei confronti di 236 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 403 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese), unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 23 lavoratori addetti alle macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 20 ore medie settimanali (una settimana lavorativa ogni tre) nei confronti di 14 addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per due lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di 79 unità, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ri.Va.Mo., con sede in Monguzzo (Como), unità di Monguzzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi) nei confronti di 15 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 16 unità, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi Coop. Arti Decorative, con sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un organico di 47 unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sensi Sogim, con sede in Verona, unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 38 ore medie settimanali mediante la sospensione a zero ore dell'intero organico aziendale costituito da 112 unità per un giorno lavorativo al mese, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C. Tess, con sede in Masate (Milano), unità di Masate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 69 unità, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore per 12 dipendenti full-time; a 28 ore per 2 dipendenti full-time; a 14 ore per 2 impiegati a tempo parziale; a 19 ore 2 3/4 per un impiegato part-time, nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 70 unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic, con sede in Cremona, unità di Cremona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni la settimana) nei confronti di 71 operai a fronte di 75 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4 ore lavorative) nei confronti di 16 lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 19 unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Cesena (Forlì), Forlì, Rimini, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,6 ore medie settimanali, [a) impiegati e operai, permessisti e assistenti tecnici lavorano 6 ore e 20 minuti al giorno, b), restante personale operaio è suddiviso in squadre di 4/6 unità a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese] nei confronti di 250 lavoratori occupati presso i cantieri di Forlì, Cesena e Rimini, in cui sono presenti 304 unità lavorative, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneta Mineraria, con sede in Milano, unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 47 unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura Longhi, con sede in Malgrate (Como), unità di Civate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 3 operai e a 28 ore medie settimanali per 1 operaio a fronte di 16 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo), unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19 ore settimanali nei confronti di 165 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 operai part-time, da 7 mesi lavorativi a 3 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 operai part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia), unità di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

94A0222

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di autorizzazione già concessa).

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 1/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale «PIGITIL» (pidotimod), nelle forme e confezioni:

10 compresse × mg 400; n. A.I.C.: 027889017 (in base 10) 0UM3CT (in base 32);

10 bustine × mg 800; n. A.I.C.: 027889031 (in base 10) 0UM3D7 (in base 32);

10 flac.ni orali monodose × mg 400; n. A.I.C.: 027889043 (in base 10) 0UM3DM (in base 32);

10 fiale × mg 200/3 ml uso i.m.; n. A.I.C.: 027889070 (in base 10) 0UM3FG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 09300200152.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società Poli Industria Chimica S.p.a., nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

Decreto n. 2/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale «MINIDALTON» (parnaparin), nelle forme e confezioni:

6 fiale-siringa da 0,3 ml (3.200 U.I. axa) di soluzione iniettabile per via sottocutanea; n. A.I.C.: 026603074 (in base 10) 0TCVL2 (in base 32);

6 fiale-siringa da 0,4 ml (4.250 U.I. axa) di soluzione iniettabile per via sottocutanea; n. A.I.C.: 026603086 (in base 10) 0TCVLG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lodi (Milano), via Emilia, 99, codice fiscale 07254500155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Istituto Behring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km. 22, codice fiscale 00142090661.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

Decreto n. 3/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale «FOSEL» (interferone beta ricombinante umano), nelle forme e confezioni:

1) 3 fl. liof. × U.I. 1.000.000 + 3 f. solv. × ml 1; n. A.I.C.: 028701011 (in base 10) 0VCWBM (in base 32);

2) 1 fl. liof. × U.I. 3.000.000 + 1 f. solv. × ml 2; n. A.I.C.: 028701023 (in base 10) 0VCWBZ (in base 32);

3) 3 fl. liof. × U.I. 3.000.000 + 3 f. solv. × ml 2; n. A.I.C.: 028701035 (in base 10) 0VCWCC (in base 32);

4) 3 fl. di liof. × U.I. 600.000 + 3 siringhe × ml 1,2 di solv. + 3 contagocce per la preparazione di gocce oculari: n. A.I.C.: 028701047 (in base 10) 0VCWCR (in base 32);

5) tubo pomata × g 5 da U.I. 100.000: n. A.I.C.: 028701050 (in base 10) 0VCWCU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Galibia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via delle Montagne Rocciose, 49, codice fiscale 01112060635.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «Betrone» (interferone beta ricombinante umano);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420150;

numeri di A.I.C.:

3 fl. liof. × U.I. 1.000.000 + 3 f. solv. × ml 1; n. A.I.C.: 028701062 (in base 10) 0VCWD6 (in base 32);

1 fl. liof. × U.I. 3.000.000 + 1 f. solv. × ml 2, n. A.I.C.: 028701074 (in base 10) 0VCWDL (in base 32):

3 fl. liof. × U.I. 3.000.000 + 3 f. solv. × ml 2, n. A.I.C.: 028701086 (in base 10) 0VCWDY (in base 32):

3 fl. di liof. × U.I. 600.000 + 3 siringhe × ml 1,2 di solv. + 3 contagocce per la preparazione di gocce oculari; n. A.I.C.: 028701098 (in base 10) 0VCWFB (in base 32);

tubo pomata × g 5 da U.I. 100.000; n. A.I.C.: 028701100 (in base 10) 0VCWFD (in base 32);

produttore: Industria farmaceutica Serono S.p.a. e Serono Pharma S.p.a., rispettivamente negli stabilimenti siti in Roma, via Casilina, 125 e in Modugno (Bari), come autorizzato con decreto A.I.C. n. 293 del 27 aprile 1993. Limitatamente alla confezione da 3 fl. di liof. da 3.000.000 U.I. + 3 f. di solv. da 2 ml, la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono eseguiti anche dalla società estera Laboratoires Serono S.A. nello stabilimento sito in Aubonne (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° agosto 1994.

Decreto n. 4 1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale «ANTIACNE SAMIL», polvere per sospensione estemporanea per uso topico.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5, codice fiscale 00404510588.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: un flacone da 2,3 g di polvere contiene: principi attivi: solfo sublimato 800,00 mg, meclociclina solfosalicilato 145,75 mg (pari a 100,00 mg di meclociclina base), estere butossietilico dell'acido nicotinico 60,00 mg; eccipienti: titanio biossido, talco, silice precipitata, poliossietilene stearato, gomma guar nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

numero di A.I.C.:

2 flaconi di polvere per sospensione estemporanea per uso topico; n. A.I.C.: 020477028 (in base 10) 0MJX34 (in base 32):

indicazioni terapeutiche: acne giovanile, acne seborroica, acne puntiforme, acne rosacea.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1994.

Decreto n. 5/1994 del 10 gennaio 1994

Prodotto: «VACCINO BCG PASTEUR - vaccino contro la tubercolosi» sospensione iniettabile per via intradermica, nella confezione: 1 fiala di liofilizzato + 1 fiala di solvente (10 dosi oppure 20 dosi per bambini di età inferiore ad un anno e neonati).

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Serums et Vaccins S.A. - Lyon (Francia), rappresentata in Italia dalla società Istituto Merieux Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56, codice fiscale 05991060582.

Modifiche apportate:

denominazione: il vaccino sopra indicato è ora denominato «Imovax BCG»;

composizione: la formulazione ora autorizzata è la seguente:

per unità di dose (0,1 ml di vaccino ricostituito): liofilizzato: particelle coltivabili di BCG tra 800.000 e 3.200.000; eccipienti: destrano 4.1500 mg, glucosio 3.7500 mg, Triton WR 1339 0.0125 mg, albumina umana 0.1250 mg; diluente: acqua per preparazioni iniettabili 0,1 ml;

0.05 ml corrispondono ad una dose vaccinante per bambini di età inferiore ad un anno o per neonati;

numero di A.I.C.:

1 fiala di liofilizzato + 1 fiala di solvente; n. A.I.C.: 026238028 (in base 10) 0T0R2D (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

I lotti già prodotti, con la denominazione precedentemente autorizzata e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1994.

Con il decreto di seguito indicato è stato rettificato il decreto di revoca d'ufficio sottospecificato.

RT n. 6/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale: «MICTASOL BLEU» 50 confetti A.I.C. n. 004300024.

Titolare A.I.C.: Giorgio Zoja S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lamarmora, 1, codice fiscale 00738390152.

Rettifica apportata al decreto n. RU 44/1993 del 22 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1993: la revoca riguarda la sola preparazione «MICTASOL» 50 confetti, A.I.C. n. 004300012. Pertanto, resta confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «MICTASOL BLEU» 50 confetti, A.I.C. n. 004300024, nella cui composizione non figurano sostanze che generano formaldeide.

94A0288

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto RR n. 7/1993 del 31 dicembre 1993

	Codice base 10	Codice base 32
ALSOL - *ALSO*, cod. fisc.: 00716720156		
c/zucchero 20 pastiglie	021536014	0NK78G
s/zucchero 20 pastiglie	021536026	0NK78U
APLODAN - *ASTRA SIMES*, codice fiscale 07968910153		
im iv 10 fiale 5 ml 510 mg	021170016	0N61V0
BRINALDIX - *SANDOZ*, codice fiscale 07195130153		
20 compresse 20 mg	020479010	0MJZ12
OROTICON LISINA - *ALSO*, codice fiscale 00716720156		
soluzione orale 100 ml	013422011	0DTMFV
20 capsule	013422023	0DTMG7
SINTEROID - *CRINOS*, codice fiscale 01192270138		
40 capsule	021644012	0NNJRD
SOMACUR - *SCHERING*, codice fiscale 00750320152		
1 f liof. 0.25 mg + 1 f solv. 1 ml	026251013	0T13S5
STREPTAN - *ALSO*, codice fiscale 00716720156		
scir. 60 g	008462018	0827Q2
10 cpr	008462020	0827Q4
CARBOCAINA - *ASTRA SIMES*, codice fiscale 07968910153		
3% 1 flacone 50 ml	016691103	0HXCWZ
3% 5 flaconi 50 ml	016691115	0HXCXC
3% im 100 fiale 2 ml	016691141	0HXCY5
2% c/adrenalina forte fl 50 ml	016691242	0HXD1B
2% c/adrenalina forte 5 fiale	016691267	0HXD23
2% c/adrenalina forte 100 f	016691293	0HXD2X

	Codice base 10	Codice base 32
EBRANTIL - *BYK GULDEN*, codice fiscale 00696360155		
60 capsule 30 mg	026563066	0TBNHU
MUCOFRIN - *DOPPEL*, codice fiscale 07188610153		
20 capsule 100 mg	025533011	0SC6LM
20 capsule 200 mg	025533023	0SC6LZ
gocce 25 ml	025533035	0SC6MC
gocce 40 ml	025533047	0SC6MR
24 bustine 200 mg	025533074	0SC6NL
im BB 10 fiale 30 mg 2 ml	025533136	0SC6QJ
RITMOS ELLE - *INVERNI DELLA BEFFA*, codice fiscale 07834970159		
im iv 3f + 3f 50 mg	020355057	0MF5ZK
TIOSCINA - *INVERNI DELLA BEFFA*, codice fiscale 07834970159		
20 conf	022482018	0PG332

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 gennaio 1994.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° agosto 1994.

R.R. n. 1/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale: «REMIDE» (remoxipride).

30 cps × 75 mg	AIC n. 027947011
30 cps × 150 mg	AIC n. 027947023
20 cps × 300 mg	AIC n. 027947035
30 cps × 150 mg CR	AIC n. 027947047
20 cps × 300 mg CR	AIC n. 027947050
5 fiale 200 mg	AIC n. 027947062
flacone sosp. × 200 ml	AIC n. 027947074

Società titolare AIC: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della società interessata a seguito della decisione dell'Astra svedese di ritirare la remoxipride dal mercato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 gennaio 1994.

R.R. n. 2/1994 del 10 gennaio 1994

Specialità medicinale: «ROXIAM» (remoxipride).

30 cps × 75 mg	AIC n. 028517011
30 cps × 150 mg	AIC n. 028517023
20 cps × 300 mg	AIC n. 028517035
30 cps × 150 mg CR	AIC n. 028517047
20 cps × 300 mg CR	AIC n. 028517050
flacone da 200 ml	AIC n. 028517062
5 fiale 200 mg	AIC n. 028517074

Società titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Motivo della revoca: rinuncia da parte della società interessata a seguito della decisione dell'Astra svedese di ritirare la remoxipride dal mercato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 gennaio 1994.

94A0289

Autorizzazione al curatore del fallimento della Fidia S.p.a. circa alcuni adempimenti tecnici

Con nota n. 800.4/54-2.AG/009 del 12 gennaio 1994 il Ministero della sanità ha autorizzato il curatore del fallimento Fidia S.p.a., a:

1) cedere le specialità medicinali già prodotte dalla Fidia S.p.a. e attualmente in disponibilità della procedura concorsuale «fallimento Fidia S.p.a.», nelle attuali confezioni indicanti la Fidia S.p.a. quale titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti;

2) completare, sotto la responsabilità del direttore tecnico, dott. Francesco Pregnolato, le lavorazioni dei semilavorati di specialità medicinali per le quali la Fidia S.p.a. deteneva l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio;

3) produrre, fino al 31 marzo 1994, sotto la responsabilità dello stesso direttore tecnico, nuovi lotti di specialità medicinali per le quali la Fidia S.p.a. deteneva l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio;

4) continuare la produzione, fino al 31 marzo 1994, sotto la responsabilità del predetto dott. Francesco Pregnolato, della specialità medicinale «Trasmetil», per conto della Bioresearch S.p.a., subordinatamente all'assenso di quest'ultima;

5) utilizzare, per i prodotti di cui ai punti 2), 3) e 4), i materiali di confezionamento esistenti presso il magazzino Fidia, purché conformi alle autorizzazioni rilasciate da questo Ministero relativamente a ciascun farmaco;

6) commercializzare i medicinali di cui ai punti 1), 2) e 3) in conformità delle disposizioni legislative e delle prescrizioni ministeriali in vigore.

94A0287

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.